



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 08/05/2023

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.**

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di maggio alle ore 15:03 nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza del Cons. Giulio Tantillo – Presidente e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Raimondo Liotta.

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n° 29 dei 40 Consiglieri assegnati

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) ABBATE Antonino	P		21) LETO Teresa	P	
2) ALOTTA Salvatore	P		22) LUPO Giuseppe	P	
3) AMELLA Concetta		A	23) MANCUSO Giuseppe	P	
4) ANELLO Alessandro	P		24) MANGANO Alberto	P	
5) ARCOLEO Rosario	P		25) MELI Caterina		A
6) ARGIROFFI Giulia		A	26) MICELI Carmelo	P	
7) BONANNO Domenico		A	27) MICELI Francesco	P	
8) CANTO Leonardo	P		28) MICELI Giuseppe		A
9) CANZONERI Germana	P		29) MILAZZO Giuseppe		A
10) CHINNICI Dario	P		30) PIAMPIANO Leopoldo	P	
11) D'ALESSANDRO Tiziana	P		31) PICCIONE Teresa	P	
12) DI GANGI Mariangela	P		32) PUMA Natale	P	
13) DI MAGGIO Salvatore	P		33) RAJA Viviana	P	
14) FERRANDELLI Fabrizio	P		34) RANDAZZO Antonino		A
15) FIGUCCIA Sabrina	P		35) RAPPÀ Giovanna		A
16) FORELLO Salvatore		A	36) RINI Antonio		A
17) GIACONIA Massimiliano	P		37) SCARPINATO Francesco Paolo		A
18) GIAMBRONE Fabio	P		38) TANTILLO Giulio	P	
19) IMPERIALE Salvatore	P		39) TERRANI Pasquale	P	
20) INZERILLO Giovanni	P		40) ZACCO Ottavio	P	
Totale N.				29	11

Il Presidente Giulio Tantillo apre la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto **n. 50 dell’O.d.G.** (*procon n. 203 del 18/04/2023*) avente ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma Aliquote anno 2023”**.

Il Collegio degli scrutatori è composto dai Consiglieri: **Piampiano, Leto, Di Gangi**.

Il Presidente chiude la discussione generale e comunica che su detta proposta sono pervenuti n. 2 emendamenti che singolarmente vengono discussi e posti in votazione.

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 28 Consiglieri**:

Abbate, Alotta, Anello, Arcoleo, Canto, Canzoneri, Chinnici, D’Alessandro, Di Gangi, Di Maggio, Ferrandelli, Figuccia, Giaconia, Giambrone, Imperiale, Inzerillo, Leto, Lupo, Mancuso, Miceli C., Miceli F., Piampiano, Piccione, Puma, Raja, Tantillo, Terrani, Zacco.

Preso atto dell’emendamento n. 1, a firma del Cons. Lupo, *corredato dal parere tecnico favorevole e dal parere contabile non dovuto*, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

Preso atto della votazione, espressa sul superiore emendamento a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito favorevole**, come accertato dal Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 28
Votanti n° 28
Votano SI n° 28

L’emendamento n. 1 è approvato

Si dà atto che entra in aula il consigliere Mangano (presenti n. 29);

Preso atto dell’emendamento n. 2, a firma dei Conss. Zacco ed altri, *corredato dal parere tecnico e dal parere contabile favorevoli*, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

Preso atto della votazione, espressa sul superiore emendamento a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito favorevole**, come accertato dal Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 29
Votanti n° 29
Votano SI n° 29

L’emendamento n. 2 è approvato

Indi, il Presidente pone in votazione l’intera proposta di Deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 84 del 26/04/2023;

Visti i pareri resi dalla I, II, IV, V e VII Commissione Consiliare;

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti n° 29

Votanti n° 18

Votano SI n° 18

Astenuti n° 11 (Arcoleo, Canto. Di Gangi, Ferrandelli, Giaconia, Giambrone, Lupo, Mangano, Miceli C., Miceli F., Piccione)

DELIBERA

La proposta di deliberazione, riguardante l'oggetto, così come emendata, è approvata e fatta propria.

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di munire il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività.

Procedutosi alla votazione espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 29

Votanti n° 18

Votano SI n° 18

Astenuti n° 11 (Arcoleo, Canto. Di Gangi, Ferrandelli, Giaconia, Giambrone, Lupo, Mangano, Miceli C., Miceli F., Piccione)

L'Immediata Esecuzione è approvata




COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO N. 1

Data 08/05/2023	Proponenti:
O.D.G. () Ordinario () Suppletivo Iscrizione punto:	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Conferma Aliquote Anno 2023
Articolo n°	EMENDAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo - () Aggiuntivo - () Modificativo - () Sostitutivo
Comma n°	

Testo Emendamento

Nella parte motivata dopo ~~le~~ ~~parole~~ il 2° Capoverso ~~Capoverso~~ " In sede di prima approvazione dell'imposta la prima rata da corrispondere e pari alla metà del quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019", e al 3° ~~Capoverso~~ ~~Capoverso~~:
" In sede di prima approvazione dell'imposta la prima due rate sono di importo per ciascuna il 50% dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2019".



Parere Tecnico	Parere Contabile
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole
<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Contrario

Firma



COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO N. 2

Data 08/05/2023	Proponenti:
O.D.G. () Ordinario () Suppletivo	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIMA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTA ART. 2023
Iscrizione punto:	
Articolo n°	EMENDAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo - () Aggiuntivo - () Modificativo - () Sostitutivo
Comma n°	

Testo Emendamento

a pag. 5 tornare al 1° capoverso della parte
"Aliquota" alla parte "0,25%".



Parere Tecnico	Parere Contabile
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole
<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Contrario

Firma



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI Ufficio IMU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE

D.ssa Maria Mandalà

Signed by Maria Mandalà
ma.mandala@comune.palermo.it

on 18/04/2023 09:05:21 CEST

DIRIGENTE PROPONENTE

D.ssa Maria Mandalà

Capo Area Entrate e Tributi Comunali

Ufficio IMU

Signed by Maria Mandalà
ma.mandala@comune.palermo.it

on 18/04/2023 09:05:19 CEST

Il Dirigente dell'Area delle Entrate e dei Tributi Comunali - Ufficio IMU, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

II DIRIGENTE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che:

- il comma 760, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 23/09/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;
- che il comma 751 dalla legge n. 160/2019, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2022 l'esenzione per i beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita).

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare e confermare le aliquote del tributo come segue;

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25%;
- aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU previsto dal comma 757 art.1 della L. n.160/2019 inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Tenuto conto che il Decreto 13 dicembre 2022 "Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali" (GU – serie Generale n.295 del 19-12-2022), che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2023, poi prorogato al 30.04.2023 con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", (G.U. n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022).

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm. e ii., con il quale è stata attribuita ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

1. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.
2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.


IL CAPO AREA

Dott.ssa Maria Mandalà

Signed by Maria Mandalà

firmato digitalmente

on 18/04/2023 09:05:20 CEST



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Dirigente *Capo Area* proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

IL CAPO AREA
Dott.ssa Maria Mandalà
Signed by Maria Mandalà
on 18/04/2023 09:05:17 CEST

Il Dirigente *Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

IL CAPO AREA
Dott.ssa Maria Mandalà
Signed by Maria Mandalà
on 18/04/2023 09:05:21 CEST

Il Dirigente *Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL CAPO AREA
Dott.ssa Maria Mandalà
Signed by Maria Mandalà
on 18/04/2023 09:05:19 CEST

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

IL VICESINDACO
On. Avv. Carolina Varchi
Signed by Maria Carolina Varchi
on 18/04/2023 17:06:44 CEST



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione prot. PROCON 203 del 18/04/2023 all'oggetto "*IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023*".

Il Ragioniere Generale esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 L. n.142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n. 4/2017) e dell'art. 6 del vigente regolamento di contabilità (approvato con D.C.C. n.58/2019).

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

on 18/04/2023 17:16:41 CEST

COMUNE DI PALERMO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n.84

Palermo, 26/04/2023

OGGETTO: Parere su: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.”

Il Collegio ha ricevuto la proposta di cui al protocollo C.C. PROCON/ 203 del 18/04/2023, pervenuta in data 21/04/2023 al fine dell’espressione del parere di propria competenza.

Il Collegio ha esaminato compiutamente la proposta, avuto riguardo anche alle motivazioni espresse.

VISTO:

- l’art. 1, c.738, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, c. 639, della legge n.147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**”
- il D. Lgs. n. 504/1992;
- l’art.1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006;
- Che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto all’art.1, c. 775 della legge n. 197/2022 è stabilito al 30 aprile 2023 e comunque la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ha approvato il **differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali**, che necessita della approvazione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto dei Ministeri dell’Economia e dell’Interno;
- Che ai sensi dell’art.1, c. 169, della legge n.296/2006, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- l’art. 27 c. 8 della legge n.448/2001, che così dispone: “Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Che con deliberazione di Consiglio Comunale **n.140 del 23/09/2020** sono state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per **l'annualità 2020**;

- che, ai sensi dell'art. 1, c. 740, della Legge n. 160/2019 il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del c. 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- Le assimilazioni all'abitazione principale previste dalla legge;
- che il comma 751 della legge n. 160/2019, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esenzione per i beni merce;
- che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;
- **l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997**, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, c. 777, della Legge n. 160/2019.
- Che sono state considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023.
- Che allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si propone di approvare e **confermare per l'anno 2023 le aliquote del tributo come di seguito esposto:**
 - ■ aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
 - ■ detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - ■ aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
 - ■ aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25%;
 - ■ aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - ■ aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - ■ aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.
- che, ai sensi del c.767, dell'art.1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTI :

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- L'art. 239 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL - nel testo vigente;
- Il D. Lgs n.504 del 1992;
- l'art. 52 del D. Lgs n.446/1997 nel testo vigente;
- la Legge n.160/2019;
- Preso atto dei Pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Capo area delle Entrate e Tributi Comunali, e dal Ragioniere Generale dell'Ente;

Il Collegio dei Revisori, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta esaminata come precisamente all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARDO

T = Avvocato
Data e ora della firma: 26/04/2023 13:22:30

F.to Salvatore Sardo

Firmato digitalmente da:

Carmelo Scalisi

Data: 26/04/2023 09:37:08

F.to Carmelo Scalisi



Firmato digitalmente da:
TRAINA VINCENZO
Firmato il 26/04/2023 08:40
Seriale Certificato: 1297808
Valido dal 25/03/2022 al 25/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

F.to Vincenzo Traina



COMUNE DI PALERMO

I COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI

Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO

L'anno duemilaventitre il giorno **08 del mese di MAGGIO** si è riunita la I Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al momento della Votazione sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Cons. Salvatore Ugo Forello

Cons. Giovanni Inzerillo

Cons. Domenico Bonanno

Cons. Salvatore Di Maggio

Cons. Carmelo Miceli

Cons. Mariangela Di Gangi

***** OMISSIS *****

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023” PROCON 203/2023.

La Commissione esprima Parere Favorevole a Maggioranza dei Presenti con l'Astensione dei Consiglieri Di Gangi e Miceli

Il presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.

Palermo, 08/05/2023

La Segretaria

Signed by Loredana Miceli
Cons. Loredana Miceli

on 08/05/2023 11:29:23 CEST

La Presidente

Signed by Salvatore Forello
Cons. Salvatore Ugo Forello

on 08/05/2023 12:07:27 CEST



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

Seconda Commissione Permanente

e-mail: secondacommissione@comune.palermo.it

Prot. n. 113

del 08/5/2023

OGGETTO: Parere

*Alla Presidenza del CC
All'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale
Al Dott. Luigi Scuto*

SEDE

Il giorno Otto del mese di Maggio dell'anno 2023 alle ore 11,05 in Seconda Convocazione, si è riunita presso la sua Sede la Seconda Commissione per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno: " Procon n. 203 del 18.4.2023 Imposta Municipale propria (IMU) conferma aliquota anno 2023.

La Commissione esprime parere Favorevole a maggioranza dei presenti e la Commissione si riserva di approfondire in Aula eventuali misure che possono combattere il fenomeno delle case non abitate, con particolare riferimento di coniugare questo fenomeno con l'emergenza abitativa con la seguente votazione:".

ARCOLEO ROSARIO	<i>Astenuto</i>
ARGIROFFI GIULIA	<i>Astenuta</i>
D'ALESSANDRO TIZIANA	<i>Favorevole</i>
FIGUCCIA SABRINA	<i>Favorevole</i>
MICELI FRANCESCO	<i>Astenuto</i>
PIAMPIANO LEOPOLDO	<i>Favorevole</i>
RINI ANTONIO	<i>Favorevole</i>

Il presente parere costituisce estratto del verbale di seduta n. 80 del 08/5/2023.

La Segretaria

Maria Birtone

IL PRESIDENTE

Antonio Rini



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362

E-mail quartacommissione@comune.palermo.it

<https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=>

Oggetto: parere

All' Ufficio di Staff del Consiglio Comunale
Alla Presidenza del Consiglio Comunale
Al Dr Luigi Scuto
Loro Sedi

Il giorno 03 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 10.00, in seconda convocazione si è riunita la IV Commissione Consiliare per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno:

Richiesta parere con urgenza su proposta di deliberazione di C.C. PROCON 203 del 18/04/2023 avente ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023 la Commissione esprime parere **FAVOREVOLE A MAGGIORANZA** con la seguente votazione:

IMPERIALE SALVATORE	FAVOREVOLE
RANDAZZO ANTONINO	ASSENTE
CANZONERI GERMANA	FAVOREVOLE
PICCIONE TERESA	ASTENUTA
RAPPA GIOVANNA	FAVOREVOLE

Il presente parere costituisce estratto del verbale della seduta n. 82 del 03.05.2023.-

Il Segretario Supplente
Giuseppe Ciruolo



Il Presidente
Salvatore Imperiale



COMUNE DI PALERMO
V COMMISSIONE CONSILIARE – VIA MARCHESE UGO 60

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 02/5/2023

L'anno duemilaventitre giorno 02 del mese di Maggio si è riunita la V Commissione consiliare,

in presenza,

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Salvatore Alotta, Presidente
Giuseppe Miceli, Vice Presidente
Natale Puma
Viviana Raja
Alberto Mangano

OMISSIS

In ordine all'argomento trattato avente per oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023 (PROCON. 203 del 18/04/2023) -richiesta parere con motivi di urgenza del 27.04.23

Il Presidente Alotta, dopo ampia ed approfondita discussione sulla proposta de qua, anche e soprattutto alla luce che il parere relativo alla predetta è richiesto con motivi d'urgenza, apre la discussione al voto ed invita i Consiglieri presenti ad esprimere parere sulla stessa.

Tutti i Consiglieri presenti esprimono parere favorevole tranne i Consiglieri Miceli e Mangano che dichiarano di astenersi.

Pertanto, la Commissione si è espressa in senso:

FAVOREVOLE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.

Palermo 02/05/2023

Il Segretario
Liliana Volo

Il Presidente
Salvatore Alotta



COMUNE DI PALERMO
VII COMMISSIONE CONSILIARE – VIA BONANNO 51

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 05-05-2023

L'anno duemilaventitre il giorno 05 del mese di Maggio si è riunita la VII Commissione consiliare, formalmente convocata presso la propria sede.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Terrani Pasquale Presidente
Giambrone Fabio Vice Presidente
Mancuso Giuseppe

OMISSIS

In ordine agli argomenti trattati, avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023 ^{2036 B} **procon 206** del 18-04-2023. Parere richiesto con motivi d'urgenza il 27-04-2023.

La Commissione nello specifico si esprime nel seguente modo: il Presidente Terrani e il Consigliere Mancuso votano favorevolmente, mentre il Vice Presidente Giambrone si astiene, pertanto la Commissione esprime parere **FAVOREVOLE** a maggioranza dei presenti.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.
Dalla residenza municipale.

Palermo 05 Maggio 2023

Il Segretario
Giuliana Bagnasco

Giuliana Bagnasco



IL PRESIDENTE
Pasquale Terrani

Pasquale Terrani



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI Ufficio IMU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il Dirigente dell'Area delle Entrate e dei Tributi Comunali - Ufficio IMU, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2023.

II DIRIGENTE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che:

- il comma 760, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 23/09/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;
- che il comma 751 dalla legge n. 160/2019, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2022 l'esenzione per i beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita).

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

TESTO EMENDATO

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal presente atto deliberativo. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare e confermare le aliquote del tributo come segue;

TESTO EMENDATO

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
- aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU previsto dal comma 757 art.1 della L. n.160/2019 inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Tenuto conto che il Decreto 13 dicembre 2022 "Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali" (GU – serie Generale n.295 del 19-12-2022), che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2023, poi prorogato al 30.04.2023 con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", (G.U. n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022).

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm. e ii., con il quale è stata attribuita ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

P R O P O N E

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

1. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
 - aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%;
 - aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%.
2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

e Letto, approvato e sottoscritto.

Signed By **IL PRESIDENTE**
on 11/05/2023 11:53:54 CEST
Tantillo

Signed By **IL CONSIGLIO COMUNALE**
on 11/05/2023 15:20:07 CEST
Zacco

Signed By **RAAMONDO LIOTTA**
on 11/05/2023 11:14:53 CEST
Liotta

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data
successivo.

per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno

IL MESSO COMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il
quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li,.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediata esecutiva in sede di approvazione da parte da parte dell'Organo Collegiale deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,.....